

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 12218/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 12218 del 2021, proposto da Francesca Maria Rosaria De Filippis, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Figliuzzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Serra San Bruno, viale della Liberta';

contro

Ministero dell'Istruzione, Ministero dell'Universita' e della Ricerca, Uff Scolastico Reg Puglia - Uff III Ambito Terr. per la Provincia di Bari, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n.12;

nei confronti

Luigi Tarantini, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- del Decreto di Esclusione emesso dall'A.T. di Bari in data 17.10.2021, prot. n. 28863 nella parte in cui dispone l'esclusione dell'aspirante De Filippis Francesca

Maria Rosaria dalle GPS della cdc ADSS – Sostengo nella Scuola Secondaria di II Grado e, contestualmente, alla revoca dell'individuazione disposta con nota AOOUSPBA n. 24092 del 08.09.2021 in riferimento all'aspirante De Filippis Francesca Maria Rosaria la quale era stata individuata quale destinataria di contratto a tempo determinato sulla predetta cdc ADSS presso il Liceo Scientifico “E. AMALDI” di Bitetto;

- della Nota emessa dal M.U.R. in data 14.07.2021, prot. n. 20446, nella parte in cui si precisa che: “ove vi fosse un inserimento in graduatoria o un rapporto lavorativo instauratosi mediante esibizione di detti documenti, sorto con riserva di acquisire il riconoscimento presso lo scrivente ufficio, si comunica che, quest'ultimo, allo stato, sulla base dei documenti finora esibiti, non può che essere negato e, peraltro, vista l'assenza degli aspetti formali che caratterizzano l'atto estero, ne va dichiarata l'improcedibilità, assenti le condizioni per avviare il procedimento”;

nonché per l'annullamento

- di tutti gli atti e i provvedimenti presupposti, connessi;

per l'accertamento

- del diritto della ricorrente all'inserimento nella prima fascia degli delle Graduatorie Provinciali delle Supplenze (G.P.S.) per l'Anno Scolastico 2021/2022 in attuazione dell'art. 7, comma 4, lettera e) dell'Ordinanza Ministeriale n. 60/2020, su posti comuni e di sostegno, mediante l'inserimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero, in corso di riconoscimento e, contestualmente, al reintegro in servizio presso il Liceo Scientifico “E. Amaldi” di Bitetto” come da contratto del 09.09.2021 prot. 4971/A01.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Ministero dell'Università e della Ricerca e di Uff Scolastico Reg Puglia - Uff III Ambito Terr per la Provincia di Bari e di Ufficio Scolastico Regionale Puglia;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 giugno 2023 la dott.ssa Pierina Biancofiore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Avuto riguardo alle risposte offerte dalla ricorrente e dall'Amministrazione all'ordinanza collegiale n. 359 del 13 gennaio 2022 con cui si sollevava il difetto di giurisdizione sul ricorso in esame;

Vista l'ordinanza n. 833 del 9 febbraio 2022 con cui l'istanza cautelare è stata accolta sulla base della considerazione che l'art. 7 co. 1 del D.M. n. 51/2021 conferma, per quanto non diversamente previsto dal relativo decreto, la disciplina dettata dall'ordinanza ministeriale n. 60 del 2020 richiamata;

ritenuto di dover disporre, in considerazione dell'elevato numero di controinteressati, l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami;

ritenuto che in particolare parte ricorrente, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, dovrà inviare al Ministero dell'Istruzione una comunicazione contenente l'indicazione in forma sintetica del numero di ricorso, del petitum, delle censure e degli atti impugnati, ed il Ministero dell'Istruzione dovrà provvedere alla pubblicazione di tale comunicazione sul proprio sito internet istituzionale nei 20 giorni successivi alla sua ricezione;

Ritenuto di disporre che l'Amministrazione dell'Istruzione renda noto se vi è stato adempimento all'ordinanza n. 833/2022 entro gli stessi termini di cui sopra;

ritenuto che non vi sia luogo a provvedere sulle spese per la presente fase della procedura;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis) così dispone:

- ordina l'integrazione del contraddittorio, nei termini e con le modalità di cui in motivazione;
- dispone che l'Amministrazione dell'Istruzione produca relazione su quanto in motivazione richiesto ed entro gli stessi termini pure in motivazione indicati.

Fissa per la trattazione del merito l'udienza pubblica del 21 febbraio 2024.

Nulla spese.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:

Pierina Biancofiore, Presidente, Estensore

Luca De Gennaro, Consigliere

Claudia Favaccio, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Pierina Biancofiore

IL SEGRETARIO